

DECRETO 29 novembre 1990 n.146 (pubblicato il 30 novembre 1990)

"Regolamento per le elezioni degli Organismi Collegiali di cui alla Legge 25 novembre 1980 n.72 e successive modifiche - Scuola Secondaria Superiore"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 25 novembre 1980 n.72;

Visto l'art.7 della Legge 30 ottobre 1990 n.124;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 26 novembre 1990,

Valendoci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Alla Presidenza è demandato il compito di organizzare le elezioni degli organismi Collegiali, convocando le Assemblee elettive, preparando gli elenchi degli elettori attivi e passivi e le schede vidimate.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima e indicano la durata minima e massima dell'assemblea stessa.

Art. 2

Le liste degli elettori attivi e passivi vengono affisse in apposti spazi della Scuola cinque gironi prima della data delle elezioni.

Eventuali proposte di modifica alle liste elettorali devono essere tempestivamente comunicate alla Presidenza della Scuola.

Il Docente che opera sia nel Biennio sia nel Triennio opta con atto scritto, inviato al Preside, per la lista in cui intende il voto attivo e passivo.

Art. 3

Dopo la convocazione collegiale delle assemblee di cui all'art.1, ogni componente si riunisce in assemblea: genitori, alunni e docenti formano le rispettive assemblee: una per il biennio e una per il triennio.

Ogni assemblea costituisce il proprio seggio elettorale formato da un Presidente, un Segretario e un membro scrutatore ed elegge i rappresentanti nel Consiglio di Istituto e quelli

nel Consiglio di Classe se richiesti dalla legge; in questo caso il seggio elettorale viene integrato con un rappresentante per classe.

L'assemblea degli allievi del Biennio nomina quale Presidente di seggio uno studente maggiorenne iscritto alla Scuola Secondaria Superiore.

A tale scopo sono predisposte: un'urna per il Consiglio d'Istituto e tante urne quante sono le classi per il Consiglio di Classe.

Il Preside consegna alle singole assemblee il materiale elettorale.

Il Presidente del seggio è responsabile di fronte all'autorità scolastica delle operazioni di voto, distribuisce agli altri componenti il seggio compiti specifici, firma il verbale delle elezioni.

L'elettore se non riconosciuto da almeno un componente del seggio esibisce un documento di riconoscimento.

Art. 4

Al termine delle votazioni ogni seggio ne fa lo spoglio e comunica al Preside i risultati consegnando il relativo materiale (verbale, schede, ecc.)

Art. 5

Per la componente docente hanno diritto di voto attivo e passivo anche gli insegnanti supplenti annuali.

Gli insegnanti distaccati o non titolari di cattedra esercitano il diritto di voto delle liste del Biennio o del Triennio a seconda della scelta di cui all'art.2.

Art. 6

Per la componente non docente hanno diritto di voto attivo e passivo il personale ausiliario, il personale di segreteria e gli addetti tecnici.

E' escluso dal voto passivo l'operatore amministrativo della scuola, in quanto verbalizzante negli Organismi.

Art. 7

Non hanno diritto di voto attivo e passivo il Preside, il Vice-Preside, il Coordinatore, di cui alla Legge 24 marzo 1983 n.46 art.4, che sono totalmente distaccati dall'insegnamento.

In caso di distacco parziale il Vice-Preside e il Coordinatore hanno diritto di voto solo attivo per la classe in cui svolgono le ore di insegnamento.

Art. 8

I genitori di due alunni nella stessa classe votano una sola volta.

Di due coniugi eletti entrambi nello stesso organismo, uno deve rinunciare.

Lo stesso criterio si applica a chi in sostituzione dei coniugi ne fa legalmente le veci.

In caso di parità di voti si adotta la procedura di spareggio.

Art. 9

Ad elezioni avvenute il Preside espone i verbali nelle bacheche scolastiche.

L'elenco dei nominativi eletti saranno trasmessi per la pubblicazione alla Giunta del Castello di San Marino ed al Dicastero della Pubblica Istruzione e Cultura.

Art. 10

Al Preside è demandata la conservazione della documentazione relativa allo svolgimento delle elezioni negli archivi della Scuola per almeno la durata di un anno scolastico.

Art. 11

In caso di contestazione o di necessità, le Autorità Scolastiche nonché i Presidenti e i componenti del seggio elettorale si avvalgono della consulenza dell'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale.

In caso di sospensione dell'Assemblea il Presidente provvede alla successiva tempestiva convocazione.

Art. 12

In caso di contestazione sullo svolgimento delle elezioni e sulle operazioni di voto, le componenti elettrici si rivolgono alla Deputazione, la quale porta gli eventuali ricorsi scritti all'esame della Commissione alla Pubblica Istruzione.

Data della Nostra Residenza, addì 29 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci